


Comune di Bari Sardo



Regolamento incentivi gestione entrate

Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 16/03/2023

Indice

<i>Art.</i>	<i>1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art.</i>	<i>2</i>	<i>Costituzione del Fondo</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art.</i>	<i>3</i>	<i>Fissazione Obiettivi</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art.</i>	<i>4</i>	<i>Destinazione del Fondo</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art.</i>	<i>5</i>	<i>Destinazione del Fondo al trattamento accessorio del personale</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art.</i>	<i>6</i>	<i>Criteri di erogazione dell'incentivo</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art.</i>	<i>7</i>	<i>Trattamento accessorio del personale</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art.</i>	<i>8</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- il 5 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento tributario indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- il 5 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento tributario notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
- il 5 % delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento Tari notificati dal Gestore dei Rifiuti;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, si tiene conto delle riscossioni derivanti da maggior gettito, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione tributaria (ad esempio Imu e Tari) iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dei tributi comunali si fa riferimento alle definizioni contenute nelle norme tributarie di riferimento.

Art. 3 Fissazione obiettivi

1. Il governo delle entrate, le scelte strategiche sulla fiscalità locale e gli strumenti di gestione e di controllo dei tributi, sono il fulcro centrale dell'ente locale. In sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione e del PIAO verranno inseriti specifici obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente regolamento, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato, che si possono tradurre nel numero degli avvisi di accertamento emessi, nella riduzione della tempistica dei controlli al fine di incrementare le percentuali medie di riscossione degli accertamenti notificati, ecc.

2. Gli avvisi di accertamento sono emessi con numerazione progressiva e sono misurabili alla fine di ciascun anno e approvati con atto amministrativo del responsabile del servizio Finanziario e Tributi.

3. La Giunta Comunale annualmente può decidere ulteriori e specifici obiettivi diversi da quelli previsti

ai commi precedenti.

Articolo 4 – Destinazione del fondo

1. Il Fondo di cui all'articolo 2 è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, tenuto conto di quanto contenuto nel presente regolamento e dell'ulteriore disciplina definita in sede di contrattazione decentrata.

2. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Finanziario.

3. In sede di predisposizione del bilancio, tenuto conto di apposita motivazione formalizzata dal responsabile del servizio Finanziario e riportata nei documenti, è possibile orientare le risorse esclusivamente all'una piuttosto che all'altra finalità.

Articolo 5 – Destinazione del Fondo al trattamento accessorio del personale

Nella costituzione del fondo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale viene inserita la quota delle risorse di cui al presente regolamento in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione.

2. Le risorse confluite nel Fondo sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Finanziario, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali;

3. I parametri di ripartizione e liquidazione della quota destinata al trattamento economico accessorio al personale, di cui al comma 1, sono stabiliti mediante contrattazione integrativa con riferimento a parametri quali, a titolo esemplificativo, il livello di partecipazione al processo, la categoria di appartenenza, la responsabilità esercitata, la presenza in servizio, le risultanze del processo di valutazione individuale;

4. La ripartizione dell'incentivo in base ai parametri stabiliti ai sensi del comma precedente e la conseguente liquidazione tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario. La liquidazione degli incentivi avverrà al termine del ciclo di valutazione della performance annuale e comunque dopo l'avvenuta approvazione del Rendiconto di gestione per l'anno precedente entro il termine di legge. La liquidazione degli incentivi al responsabile del servizio Finanziario è sottoscritta dal Segretario Comunale.

Articolo 6 – Criteri di erogazione dell'incentivo

La ripartizione del fondo al personale è disposta nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

- Responsabile del Servizio Finanziario 15%
- Responsabile delle Imposte 15%
- Responsabile del procedimento 50%
- Altri dipendenti coinvolti 20%

Le percentuali precedenti possono essere modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopraindicate figure professionali; delle ragioni è data motivazione nella liquidazione finale.

Articolo 7 – Trattamento accessorio del personale

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del servizio tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo.

6. Eventuali quote del Fondo impegnate e non liquidate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, saranno attraverso il fondo pluriennale vincolato riportate al successivo esercizio.

Articolo 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'efficacia della deliberazione che lo approva.